



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

segreteria generale
area giuridico-legislativa

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Proposta di legge N. 36

“Azioni a sostegno delle attività produttive”

di iniziativa del consigliere Liva ed altri
presentata il 27 febbraio 2014

XI LEGISLATURA
Esame in II Commissione

all'interno:

- nota introduttiva
- scheda istruttoria
- riferimenti normativi

marzo 2014

A cura del Servizio processo legislativo

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA.

È in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	1
Analisi del contesto normativo e del tipo di potestà esercitata	1
Contenuti della proposta di legge.....	1
SCHEDA ISTRUTTORIA.....	3
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

NOTA INTRODUTTIVA

Analisi del contesto normativo e del tipo di potestà esercitata

Il provvedimento è caratterizzato da un contenuto multidisciplinare.

La potestà legislativa esercitata rientra, per quasi tutte le materie, nella potestà legislativa esclusiva o concorrente della Regione e non pone, pertanto, particolari problemi. Si tratta nello specifico di interventi in materia di credito e partecipazioni azionarie, industria, commercio, artigianato, innovazione e sviluppo tecnologico e turismo.

Contenuti della proposta di legge

Il progetto di legge in esame porta all'attenzione del Consiglio regionale alcune disposizioni urgenti in varie materie con finalità, innovative, integrative, modificative e abrogative della legislazione regionale vigente. Esso si suddivide in titoli specifici che si differenziano a seconda del settore di intervento. Oltre al **Titolo I**, che individua le finalità del provvedimento,;

con il **Titolo II** (Misure di intervento a favore delle imprese locali) vengono previste le seguenti tipologie di interventi:

- **(Articolo 2)**: per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 2/2012, (si tratta dell'attuazione di progetti a favore di settori produttivi maggiormente in crisi diretti a specifici interventi individuati dalla norma) viene autorizzata l'Amministrazione regionale a concedere un finanziamento di 2 milioni di euro rispettivamente alle Camere di Commercio di Udine e Pordenone da destinarsi al finanziamento delle domande presentate nel 2013 e non finanziate per mancanza di risorse disponibili.
- **(Articolo 3)**: per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, lettera h), (si tratta di contributi alle imprese turistiche di cui agli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale 2/2002 diretti a specifici interventi individuati dalla normativa richiamata), della legge regionale 4/2005 viene autorizzato il finanziamento delle domande presentate nel 2013 e non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili, in deroga a quanto previsto dal regolamento attuativo;
- **(Articolo 4)**: si consente di finanziare le domande di contributo sulla linea d'azione 4.1.1 – Sviluppo filiere produttive in area montana del Programma attuativo regionale per il Fondo di Sviluppo e coesione 2007-2013 relative a strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5, 6 e 7bis, della legge regionale 2/2002 che operano in ambito montano. Inoltre, per investimenti finalizzati alla realizzazione di progetti di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive stesse, la norma autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare anche le domande di contributo aventi ad oggetto investimenti per lavori di ristrutturazione e ammodernamento, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature se scollegato ai suddetti lavori, presentate nel 2013 e inserite in graduatoria, ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili;
- **(Articolo 5)**: la norma introduce una modifica all'articolo 2 della legge regionale 11/2011 in modo da prevedere la concessione di contributi a favore di microimprese femminili anche relativamente ai costi per l'accesso al microcredito. Unitamente a tale previsione vengono, altresì, disposte le modalità di archiviazione delle domande non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili nel caso in cui il regolamento di attuazione preveda il procedimento a sportello con apertura di successivi periodi di presentazione delle domande;

- (Articolo 6): la norma introduce una modifica all'articolo 7 della legge regionale 2/2012 in modo da consentire l'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore di microimprese a fronte di operazioni di microcredito riservando a tal fine una quota della Sezione per le garanzie del Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE) non inferiore al 10 per cento, e riconoscendo condizioni di particolare agevolazione a favore delle microimprese individuate quali ONLUS ai sensi del decreto legislativo 460/1997;
- (Articolo 7): la norma introduce una modifica all'articolo 20 della legge regionale 5/2012 in modo che sia prevista la possibilità di concedere contributi a favore delle microimprese giovanili anche relativamente ai costi per l'accesso al microcredito;
- (Articolo 8): la norma introduce una modifica all'articolo 6 della legge regionale 4/2013 volta a semplificare le modalità di rimborso spese spettanti a Unioncamere FVG per la gestione degli interventi ivi previsti;
- (Articolo 9): la norma introduce una modifica all'articolo 10 della legge regionale 4/2013 in modo tale che nell'ambito degli interventi a sostegno dei progetti di sviluppo competitivo delle PMI sia introdotta la possibilità di concedere contributi a favore delle microimprese anche relativamente ai costi per l'accesso al microcredito;
- (Articolo 10): la norma introduce una modifica all'articolo 10 della legge regionale 4/2013 introducendo così la possibilità di concedere contributi a favore delle microimprese nell'ambito degli interventi a sostegno della realizzazione di iniziative di aggregazione in rete, anche relativamente ai costi per l'accesso al microcredito.

Il **Titolo III** reca disposizioni in materia di sviluppo turistico di Grado e di mobilità sostenibile prevedendo due specifici interventi:

- (Articolo 11): la norma prevede una specifica disciplina volta al rilancio dello sviluppo turistico della località di Grado attraverso la valorizzazione delle risorse termali. A tal fine l'Amministrazione regionale viene autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Agenzia Turismo FVG a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario che l'Agenzia stipulerà per la progettazione e realizzazione dell'intervento di ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento del complesso termale di detta località. Tale previsione segue a interventi già previsti nel passato: per tre volte è già stato fatto il tentativo di individuare un soggetto idoneo a realizzare quanto sopra esposto, ma infruttuosamente. Si manifesta oggi la necessità di esperire un ultimo tentativo in questo senso per trovare un gestore che sia in grado di dare un contributo fattivo alla riqualificazione in chiave turistica di Grado. In caso in cui tale operazione non avesse nuovamente successo si consente all'Agenzia Turismo FVG di intervenire comunque sulle strutture termali esistenti al fine di effettuare almeno le manutenzioni essenziali. Conseguentemente alla nuova disciplina si provvedono ad abrogare (all'articolo 17) i precedenti interventi legislativi che, come detto, non hanno trovato pratica applicazione;
- (Articolo 12): si prevede la concessione di un contributo per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, pari al 30 per cento del prezzo di acquisto comprensivo di IVA fino ad un massimo di 200 euro.

Il **Titolo IV** (Fondi globali per i settori in crisi) prevede due interventi tecnici volti a stanziare rispettivamente 6 e 10 milioni di euro per i fondi per futuri interventi legislativi da adottarsi, rispettivamente, per la disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale (Articolo 13) e per quella relativa alle crisi aziendali industriali (Articolo 14).

All'interno del titolo IV è stato ricondotto anche l'articolo 15 che prevede delle modifiche all'articolo 84 della legge regionale 21/2013 consentendo di fatto di estendere la concessione dei contributi anche per l'acquisto di autoveicoli con emissioni pari a 120 g/km CO₂ e non solo a quelli con emissioni inferiori.

Il **Titolo V** reca, infine, le Disposizioni finali, quindi, le norme finanziarie, le abrogazioni e l'entrata in vigore della legge.

La **Tabella allegata** al provvedimento prevede movimenti tabellari per completare gli interventi di ampliamento della Banda larga, a favore del Fondo rischi dei consorzi garanzia fidi e per incrementare il Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo.

SCHEDA ISTRUTTORIA

a) Problemi di costituzionalità o conformità al diritto della UE:

NESSUN PROBLEMA DI COSTITUZIONALITA': il provvedimento disciplina norme rientranti nella competenza esclusiva o concorrente della Regione a norma del combinato disposto dello Statuto di autonomia e dell'articolo 117 della Costituzione come peraltro già evidenziato in premessa.

QUANTO ALLA CONFORMITA' AL DIRITTO DELLA UE:

Si noti che numerose norme, o esplicitamente o con rinvio ad uno specifico regolamento di attuazione già vigente, prevedono la concessione di contributi ora in regime "de minimis" ora in "esenzione". Tuttavia, alcune volte si fa riferimento al nuovo regolamento "de minimis" (reg. (UE) n. 1407/2013), mentre altre volte il richiamo è fatto ai regolamenti "vecchi" non più in vigore. Occorre pertanto valutare l'opportunità di distinguere fattispecie diverse ovvero se vi sia la necessità di fare richiamo in tutti i casi alla nuova normativa comunitaria (cfr. artt. 2, 3, 4 e 5).

b) Verifica della copertura finanziaria:

Per ciò che riguarda la copertura finanziaria si ravvisa **un errore materiale** dell'onere complessivo totale indicato all'articolo 16, comma 8. Per il resto il provvedimento non pone particolari problemi al di là di alcune specificazioni tecniche di cui agli articoli 13 e 14 (ove si rende necessario indicare la nuova partita) e l'articolo 16 (ove si renderà necessario individuare l'unità di bilancio e i capitoli di nuova istituzione).

c) Obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea:

Non sussistono obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea.

d) Tecnica redazionale:

Sul fronte della tecnica redazionale, in particolare, l'articolo 15 andrà collocato sistematicamente in altra sede, ma non si è ritenuto opportuno farlo in questa fase stante l'urgenza del provvedimento.

e) Portatori di interessi:

Associazioni di categoria, Associazioni delle PMI, Camere di Commercio, Unioncamere FVG, Turismo FVG, Comune di Grado, Promotur, FRIE.

f) Diritti delle minoranze:

Nessuna incidenza delle norme proposte sui diritti delle minoranze linguistiche tutelate.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 -Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Riferimento art. 1.....	7
Legge regionale 27 febbraio 2012, n.2 - Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese. Riferimento art. 2.....	8
Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 - Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Riferimento art. 3.....	9
Decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119 - Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento occupazionale e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo). Riferimento art. 3.....	10
Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo. Riferimento art. 4.....	12
Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso. Riferimento art. 4.....	13
Decreto del Presidente della Regione 119/2013. Riferimento art. 4.....	13
Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 - Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007. Riferimento art. 5.....	15
Legge regionale 2/2012. Riferimento art. 6.....	17
Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 - Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità. Riferimento art. 7.....	19
Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 - Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2001 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo. Riferimento art. 8.....	23
Legge regionale 4/2013. Riferimento art. 9.....	25
Legge regionale 4/2013. Riferimento art. 10.....	27
Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale. Riferimento artt. 13 e 14.....	28
Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 21 - Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali. Riferimento art. 15.....	30
Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia). Riferimento art. 15.....	32
Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 - Legge strumentale 2008. Riferimento art. 17.....	34

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 - Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21. Riferimento art. 17..... 34

Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 -Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Riferimento art. 1

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:

1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Riferimento art. 1

Legge regionale 27 febbraio 2012, n.2 - Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese. Riferimento art. 2

Art. 14

(Finanziamenti per progetti a favore dei settori produttivi in crisi)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di stimolare una costante innovazione delle imprese e di offrire alle stesse sempre più qualificate e numerose occasioni di contatto, informazione e scambio reciproco di conoscenze, è autorizzata a concedere un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone per sostenere l'attuazione di progetti, oggetto di apposito accordo con l'Amministrazione regionale, a favore dei settori produttivi maggiormente in crisi, diretti a interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, innovazione di prodotto e di processo, internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive, nonché al sostegno dello sviluppo di contratti di rete di imprese e di altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto, alla commercializzazione e all'internazionalizzazione.

2. Con regolamento sono definiti nel rispetto della normativa de minimis i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi a favore delle imprese di cui al comma 1.

2 bis. Il finanziamento previsto al comma 1 è comprensivo del rimborso spese da destinare alle Camere di commercio di Udine e Pordenone secondo le modalità definite con l'accordo di cui al medesimo comma 1.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8046 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione <<Finanziamento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e di Pordenone per l'attuazione di progetti finalizzati al rafforzamento competitivo delle PMI>>.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2011 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 21/2007, con la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2012, n. 83 (Legge regionale 21/2007, articolo 31, commi 2, 3 e 6. Trasferimento somme non utilizzate al 31 dicembre 2011 relativamente a fondi regionali, con ricorso al mercato finanziario, a fondi del personale e a fondi perenti), dall'unità di bilancio 1.5.2.1028 e dal capitolo 8047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

5. Sono abrogati i commi 88, 89 e 90 dell' articolo 2 della legge regionale 11/2011.

Riferimento art. 2

Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 - Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Riferimento art. 3

Art. 42

(Delega di funzioni all'Unione regionale delle camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG) le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:

a) (ABROGATA)

b) (ABROGATA)

c) (ABROGATA)

c bis) (ABROGATA)

d) (ABROGATA)

e) (ABROGATA)

f) (ABROGATA)

g) incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 54 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

h) contributi alle imprese turistiche di cui agli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale 2/2002;

i) interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge regionale 18/2003;

j) interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici di cui all'articolo 2 della legge regionale 18/2003;

k) promozione all'estero di comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2003;

l) incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);

m) contributi alle PMI industriali e loro consorzi per favorire l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale di cui all'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia);

n) contributi alle imprese industriali per il contenimento dei consumi energetici di cui all'articolo 8, commi da 33 a 39, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).

2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.

3.(ABROGATO).

Decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119 - Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento occupazionale e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo). Riferimento art. 3.

Art. 16

(Formazione della graduatoria e concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. L'Ufficio competente approva la graduatoria su base provinciale delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti all'articolo 9.

3. I contributi sono concessi su base provinciale successivamente all'approvazione della graduatoria entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domanda di incentivo, ai sensi delle direttive emanate dalla Giunta regionale di cui all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005, ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per i contributi alle imprese, previsto dall'articolo 44 della legge medesima.

4. I contributi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili su base provinciale. L'Ufficio competente procede allo scorrimento della graduatoria qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dall'impinguamento del Fondo di cui al comma 3.

5. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 4, comma 2, la concessione è subordinata al rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in sede di domanda ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. c), attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

6. La concessione dei contributi è subordinata inoltre all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, nonché all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

7. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) ed ai sensi dell'articolo 157, comma 1, della legge regionale 2/2002, la

concessione dei contributi avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativi edilizio.

8. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

9 L'ufficio competente comunica l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 3.

10. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

11. In sede di prima applicazione le domande nell'anno 2013 possono essere finanziate fino al 31 marzo

2014.

12. Non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

13. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 svolgano attività mista è ammissibile la concessione di contributi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività turistica.

Riferimento art. 3

Art. 64

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati, ed eventualmente vitto e servizi accessori.

2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, alberghi diffusi e country house - residenze rurali.

3. Gli alberghi sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.

4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.

5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.

6. Le residenze turistico alberghiere sono costituite esclusivamente o in prevalenza da unità abitative.

7. Gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento.

7 bis. Le country house - residenze rurali sono esercizi alberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, da un numero minimo di quattordici a un massimo di ventiquattro posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammmodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.

7 ter. (ABROGATO)

8. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.

9. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.

9 bis. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente.

9 ter. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente è ammessa in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 128, relativamente alla capacità ricettiva ordinaria dell'esercizio, e quindi del provvedimento di classificazione e dell'autorizzazione all'esercizio della struttura.

9 quater.(ABROGATO).

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso. Riferimento art. 4

Art. 30

(Criteri e modalità di concessione)

1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione. L'effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.

Decreto del Presidente della Regione 119/2013. Riferimento art. 4

Art. 16

(Formazione della graduatoria e concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. L'Ufficio competente approva la graduatoria su base provinciale delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti all'articolo 9.

3. I contributi sono concessi su base provinciale successivamente all'approvazione della graduatoria entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domanda di incentivo, ai sensi delle direttive emanate dalla Giunta regionale di cui all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005, ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per i contributi alle imprese, previsto dall'articolo 44 della legge medesima.

4. I contributi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili su base provinciale. L'Ufficio competente procede allo scorrimento della graduatoria qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dall'impinguamento del Fondo di cui al comma 3.

5. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 4, comma 2, la concessione è subordinata al rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in sede di domanda ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. c), attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

6. La concessione dei contributi è subordinata inoltre all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e dell'assistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, nonché all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

7. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) ed ai sensi dell'articolo 157, comma 1, della legge regionale 2/2002, la concessione dei contributi avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativi edilizio.

8. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

9 L'ufficio competente comunica l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 3.

10. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

11. In sede di prima applicazione le domande nell'anno 2013 possono essere finanziate fino al 31 marzo

2014.

12. Non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

13. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 svolgano attività mista è ammissibile la concessione di contributi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività turistica.

Riferimento art.4

Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 - Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Riferimento art. 5

Art. 2

(Finalità 1 - attività economiche)

- omissis -

<p>85. Al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della Regione nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale, anche tramite delega alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG), è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, nonché delle spese di costituzione e primo impianto.</p>	<p>85. Al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della Regione nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale, anche tramite delega alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG), è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese.</p>
<p>86. Con regolamento, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 85 nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato, nonché le modalità di esercizio dell'eventuale delega. L'intensità massima dei contributi è pari al 50 per cento della spesa ammissibile. L'importo del contributo è compreso tra 2.500 e 30.000 euro.</p>	<p>Identico</p>
	<p>86 bis. Le domande di contributo di cui al comma 85 presentate secondo il procedimento a sportello sono archiviate d'ufficio allorquando, alla data di riapertura dei termini di presentazione fissati in base al regolamento di cui al comma 86, non risultino finanziate per esaurimento delle risorse destinate dal programma operativo di gestione al finanziamento del precedente periodo di apertura in cui le domande stesse sono</p>

	state presentate.
--	--------------------------

- omissis -

Riferimento art. 5

Art. 7

(Sezione per le garanzie)

1. Le dotazioni della Sezione per le garanzie sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.	Identico
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse in relazione a mutui per la realizzazione di investimenti aziendali, nonché a operazioni di finanziamento a breve o di consolidamento finanziario a medio e lungo termine, a operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea, allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di esposizioni finanziarie e ad altre operazioni finanziarie finalizzate al rafforzamento aziendale.	Identico
	2 bis. Una quota non inferiore al 10 per cento delle dotazioni di cui al comma 1 è riservata all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate, a favore delle microimprese, a fronte di operazioni di microcredito. Con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, sono riconosciute condizioni di particolare agevolazione a favore delle microimprese individuate quali ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
3. Al fine di ridurre il rischio sottostante alle operazioni poste in essere a valere sulla Sezione per le garanzie è autorizzato l'accesso alle controgaranzie del Fondo europeo per gli investimenti e ad altre forme di controgaranzia, comprese le controgaranzie di cui all' articolo 14, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11	Identico

(Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).	
4. I confidi vigilati, autorizzati ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993 , e operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.	Identico
5. Ai fini e ai sensi del comma 4, fino al 31 dicembre 2012, possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, altresì, i confidi iscritti all'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 385/1993 .	Identico

Art. 8

(Regolamento)

1. Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui al presente capo sono stabiliti con regolamento in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, con deliberazione della Giunta regionale sono impartite direttive al Comitato di gestione di cui all'articolo 10.

1 bis. Le domande per l'attivazione degli interventi previsti dalla presente legge sono presentate dai soggetti richiedenti agli operatori finanziari convenzionati, i quali, completato l'iter di valutazione economico-finanziaria, trasmettono istanza di deliberazione dell'intervento al Comitato di gestione di cui all'articolo 10. Le istanze sono istruite secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte del Comitato di gestione. La deliberazione degli interventi è disposta in applicazione dei criteri predeterminati con il regolamento e le direttive di cui al comma 1. Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda all'operatore finanziario convenzionato.

Riferimento art. 6

Legge regionale 22 marzo 2012. n. 5 - Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità. Riferimento art. 7

Art. 20

(Interventi per l'imprenditoria)

<p>1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia.</p>	<p>Identico</p>
<p>2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:</p> <p>a) favorisce la propensione all'imprenditorialità dei giovani nell'ambito dei programmi del sistema formativo regionale;</p> <p>b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria attraverso la valorizzazione delle capacità creative nella realizzazione della propria attività;</p> <p>c) promuove e sostiene progetti per l'avvio di nuove imprese nei diversi settori economici, con particolare riguardo alle iniziative dirette al mantenimento dei mestieri tradizionali dell'artigianato e alle iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica di processo e di prodotto;</p> <p>d) promuove e sostiene azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese del Friuli Venezia Giulia, anche attraverso la predisposizione di servizi informativi e di consulenza;</p> <p>e) favorisce l'implementazione di strumenti, quali gli incubatori e gli acceleratori di impresa, specificamente rivolti ai giovani imprenditori, con l'obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia;</p> <p>f) promuove progetti in collaborazione con le</p>	<p>Identico</p>

<p>università, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, al fine di migliorare l'integrazione tra mondo della scuola e del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese;</p> <p>g) promuove nell'ambito dei progetti di coabitazione di cui all'articolo 14, comma 1, la realizzazione di progetti di condivisione dell'ufficio, da attuarsi attraverso la messa a disposizione di postazioni di lavoro attrezzate e sale riunioni comuni.</p>	
<p>3. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione regionale, anche tramite delega alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG), è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti delle spese di costituzione e primo impianto. Gli interventi contributivi valorizzano in particolare lo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati. Per la parte dei costi non coperti dai contributi di cui al presente comma, i progetti possono beneficiare di altri ausili pubblici e agevolazioni finanziarie, incluse le garanzie di cui all'articolo 28.</p>	<p>3. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione regionale, anche tramite delega alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG), è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese. Gli interventi contributivi valorizzano in particolare lo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati. Per la parte dei costi non coperti dai contributi di cui al presente comma, i progetti possono beneficiare di altri ausili pubblici e agevolazioni finanziarie, incluse le garanzie di cui all'articolo 28.</p>
<p>4. Con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore competente alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato. L'entità massima dei contributi è pari al 50 per cento della spesa ammissibile. L'importo del contributo è compreso tra 2.500 euro e 20.000 euro; nel caso di società con almeno tre soci tale importo è compreso tra 5.000</p>	<p>Identico</p>

euro e 40.000 euro.	
4 bis. In sede di prima applicazione, il regolamento di cui al comma 4 è emanato anche nelle more della costituzione del Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1.	Identico
4 ter. Per la valutazione dei progetti di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale si avvale del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), integrato da due componenti esperti in materia di imprenditoria giovanile, designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente per i settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e servizi, le Università degli Studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 luglio 2004.	Identico
5. Tenuto conto delle esigenze connesse alla programmazione finanziaria regionale, la legge finanziaria può determinare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore delle nuove imprese costituite da giovani.	Identico
6. Per le finalità previste dal comma 5, si definiscono imprese costituite da giovani: a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani; b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale.	Identico
7. La Regione predispone annualmente un foglio informativo sull'insieme delle misure a	Identico

<p>sostegno delle attività autonome e imprenditoriali. Il foglio informativo è reso disponibile presso gli sportelli Informagiovani e a mezzo degli strumenti telematici della Regione.</p>	
<p>8. La Regione, nell'ambito del Portale regionale giovani, attiva una specifica sezione interattiva dedicata all'imprenditorialità giovanile, alle opportunità offerte dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, dagli enti camerali e dalle organizzazioni imprenditoriali e di categoria. Il sito internet, oltre alla divulgazione dei materiali informativi, attiva un servizio di consulenza on-line rivolto ai giovani residenti in Friuli Venezia Giulia.</p>	<p>Identico</p>

Riferimento art. 7

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 - Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2001 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo. Riferimento art. 8

Art. 6

(Delega di funzioni)

<p>1. La gestione degli incentivi di cui al presente titolo, capi II e III, può essere delegata all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG).</p>	<p>Identico</p>
<p>2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG è stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive.</p>	<p>Identico</p>
<p>3. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, le direttive al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate.</p>	<p>Identico</p>
<p>4. Per l'attività di gestione degli incentivi Unioncamere FVG riceve il rimborso delle spese mediante trattenuta di un importo percentuale all'ammontare del contributo concesso e ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).</p>	<p>4. Per l'attività di gestione degli incentivi Unioncamere FVG trattiene, a titolo di indennità, un importo percentuale dell'ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione, determinato secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 2 e ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari</p>

	istituzionali, economici e fiscali generali).
5. Le modalità attuative del rimborso, ivi compresi le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile, sono stabilite nella convenzione di cui al comma 2.	5. ABROGATO

Riferimento art. 8

Art. 10

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e i settori ammissibili ai singoli contributi.	Identico
	1 bis. Nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, possono essere ammesse le spese relative ai costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese, sostenute ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 9.
2. Il regolamento stabilisce anche: a) la disciplina delle eventuali variazioni, da parte delle PMI beneficiarie, al progetto presentato e alle iniziative di cui all'articolo 9; b) la disciplina e le modalità di revoca, anche parziale, dell'incentivo; c) le sospensioni delle erogazioni e la restituzione degli incentivi conformemente alle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000 .	Identico

Art. 9

(Iniziativa finanziabili)

1. Sono ammissibili a incentivazione le seguenti iniziative articolate in progetto realizzate dalle PMI atte a perseguire gli obiettivi di rilancio e rafforzamento della competitività:

- a) attività finalizzate all'utilizzo del commercio elettronico;
- b) introduzione di una certificazione di qualità;
- c) ricorso a un manager a tempo;

- d) ricorso al consulente per l'internazionalizzazione;
- e) ricorso al consulente per la strategia aziendale.

Riferimento art. 9

Legge regionale 4/2013. Riferimento art. 10

Art. 15

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e le spese ammissibili.	
	1 bis. Nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 possono essere ammesse le spese relative ai costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese sostenute ai fini della realizzazione dei progetti di aggregazione in rete di cui all'articolo 13.

Art. 13

(Interventi per il supporto alle reti di impresa)

1. In attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti, incentivi in conto capitale, per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, secondo la disciplina del presente capo.

Riferimento art. 10

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale. Riferimento artt. 13 e 14

Art. 17

(Fondi globali)

1. In apposita unità di bilancio sono individuate le risorse destinate alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
2. Le risorse di cui al comma 1 non sono riportate nel programma operativo di gestione previsto dall'articolo 28.

Art. 31

(Stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa e competenza derivata)

1. Le quote degli stanziamenti delle spese correnti non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economia di bilancio.
2. In deroga al comma 1, le quote degli stanziamenti delle spese correnti riferite a procedure di gara in via di espletamento, non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario, sono trasferite nelle appropriate unità di bilancio purché entro la chiusura dell'esercizio finanziario sia stata effettuata la prenotazione delle risorse.
3. Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario sono trasferite nelle appropriate unità di bilancio purché entro la chiusura dell'esercizio stesso sia stata effettuata la prenotazione delle risorse.
4. Le quote trasferite ai sensi dei commi 2 e 3, non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio.
5. (ABROGATO)
6. Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e del fondo per l'assegnazione dei residui perenti nonché le quote stanziare sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera a), non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi.
7. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, possono essere trasferite agli esercizi successivi sino a che permanga l'esigenza della spesa e

avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea, e ai relativi accertamenti d'entrata.

8. Le quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario e statale, qualora non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi.

9. Le somme trasferite oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio ai sensi dei commi precedenti costituiscono stanziamenti di competenza derivata, e si considerano provenienti dall'esercizio precedente a quello in cui le somme stesse sono trasferite.

10. Con deliberazione della Giunta regionale sono iscritti, nelle corrispondenti unità di bilancio e capitoli, gli stanziamenti trasferiti ai sensi del presente articolo. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale provvede all'aggiornamento del POG.

Riferimento artt. 13 e 14

Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 21 - Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali. Riferimento art. 15

Art. 84

(Ringiovanimento del parco auto del territorio regionale)

<p>1. La Regione, al fine di consentire il ringiovanimento del parco auto circolante sul territorio regionale, in un'ottica di tutela dell'ambiente, nonché di sviluppo della sicurezza stradale, sostiene l'acquisto di veicoli nuovi, per l'uso individuale, destinati al trasporto di persone, con emissioni dichiarate inferiori a 120 g/km CO₂, immatricolati Euro 5 o Euro 6 dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo.</p>	<p>1. La Regione, al fine di consentire il ringiovanimento del parco auto circolante sul territorio regionale, in un'ottica di tutela dell'ambiente, nonché di sviluppo della sicurezza stradale, sostiene l'acquisto di veicoli nuovi, per l'uso individuale, destinati al trasporto di persone, con emissioni dichiarate pari o inferiori a 120 g/km CO₂, immatricolati Euro 5 o Euro 6 dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo.</p>
<p>2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo di 1.000 euro, per una volta, per l'acquisto di un autoveicolo avente le caratteristiche di cui al comma 1, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di vita (Euro 2 o precedenti).</p>	<p>Identico</p>
<p>3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso a soggetti privati, il cui reddito complessivo per nucleo familiare sia inferiore a 50.000 euro annui, per il tramite dell'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG) la quale ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e</p>	<p>Identico</p>

<p>trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).</p>	
	<p>3 bis. A titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 3, Unioncamere FVG trattiene un importo percentuale dell'ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione, determinato nello schema di convenzione con cui sono disciplinati i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).</p>
<p>4. Con regolamento regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione a Unioncamere FVG delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché è definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati.</p>	<p>Identico</p>
<p>5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1393 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Contributi per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni destinati al trasporto di persone per uso</p>	<p>Identico</p>

individuale".	
6. All'onere di 3 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710, partita n. 54, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.	Identico

Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia). Riferimento art. 15

Art. 42

(Delega di funzioni all'Unione regionale delle camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG) le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:

a) (ABROGATA)

b) (ABROGATA)

c) (ABROGATA)

c bis) (ABROGATA)

d) (ABROGATA)

e) (ABROGATA)

f) (ABROGATA)

g) incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 54 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

h) contributi alle imprese turistiche di cui agli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale 2/2002;

i) interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge regionale 18/2003;

j) interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici di cui all'articolo 2 della legge regionale 18/2003;

k) promozione all'estero di comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2003;

l) incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);

m) contributi alle PMI industriali e loro consorzi per favorire l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale di cui all'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia);

n) contributi alle imprese industriali per il contenimento dei consumi energetici di cui all'articolo 8, commi da 33 a 39, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).

2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.

3.(ABROGATO).

Riferimento art. 15

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 - Legge strumentale 2008. Riferimento art. 17

Art. 5

(Formazione, lavoro, università, innovazione e sviluppo, risorse agricole e forestali, industria, artigianato e cooperazione, commercio e turismo, programmi comunitari)

- omissis -

53. Al fine di rilanciare lo sviluppo turistico della località di Grado attraverso la valorizzazione delle risorse termali, in deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 120, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire a titolo gratuito al Comune di Grado, sulla base di accordo di programma, il compendio dei beni mobili e immobili e dei diritti reali di godimento appartenenti al patrimonio disponibile regionale.

54. Sono abrogati i commi 124 e 125 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2006.

55. In relazione al disposto di cui al comma 53 e, in particolare, per la progettazione dell'intervento di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado, l'onere previsto in 908.228 euro una tantum per l'anno 2008 a favore del Comune di Grado fa carico all'unità di bilancio 1.3.2.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

56. In relazione al disposto di cui al comma 53 l'onere quindicennale previsto in complessivi 13.623.420 euro, a favore del Comune di Grado, suddiviso in ragione di 908.228 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2023, fa carico per 1.816.456 euro, relativi alle annualità autorizzate per gli anni 2009 e 2010, all'unità di bilancio 1.3.2.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2023 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.

- omissis -

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 - Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21. Riferimento art. 17

Art. 2

(Attività economiche)

16. Al fine di rilanciare lo sviluppo turistico della località di Grado attraverso la valorizzazione delle risorse termali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a definire con il Comune di Grado un'intesa finalizzata all'individuazione condivisa dei presupposti per il ricorso, da parte del Comune di Grado, alla finanza di progetto per la realizzazione di un complessivo intervento di sviluppo dell'area termale della località.

17. L'attuazione degli interventi di cui al comma 16 è affidata a un Commissario straordinario, nominato dal Comune di Grado previa intesa con l'Amministrazione regionale, che si avvale di un Ufficio Speciale di Progetto la cui costituzione è disciplinata nell'ambito dell'intesa di cui al comma 16. L'accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Grado, di cui all'articolo 5, comma 53, della legge regionale 30/2007, è stipulato sulla base degli esiti delle procedure di gara di project financing per la realizzazione e gestione dell'intervento di cui al comma 16. L'accordo di programma ha valore autorizzativo in ordine alla prestazione da parte della Regione di garanzie fideiussorie o nella forma di delegazione di pagamento, in sostituzione di quelle ipotecarie iscritte a peso degli immobili oggetto di conferimento.

18. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, oltre che del personale assegnato dal Comune di Grado, di personale distaccato dalla Regione, anche a tempo parziale, ovvero di personale a contratto secondo quanto previsto dall'intesa di cui al comma 16 e dall'accordo di programma di cui al comma 17.

19. Gli oneri relativi al Commissario straordinario e all'Ufficio Speciale di Progetto sono a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

20. Al comma 53 dell'articolo 5 della legge regionale 30/2007 le parole: <<e afferenti al complesso termale di Grado>> sono soppresse.

Riferimento art. 17



A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa
Servizio processo legislativo
PO Supporto al processo legislativo negli ambiti della
II Commissione permanente

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste